

REGIONE PUGLIA
REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI HENAN
REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INTESA DI COLLABORAZIONE TRA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

ED

INTESA DI COLLABORAZIONE

DELLA PROVINCIA DI HENAN

14 ottobre 2004

La Regione Puglia, rappresentata dall'On. Raffaele Fuso, Presidente della Giunta Regionale e la Provincia di Henan della Repubblica Popolare Cinese, rappresentata dal Vice Governatore della Provincia, Mr. Jia Lianchao (d'ora in poi chiamato "Parti").

Decidono di sottolineare l'amicizia che unisce le due comunità territoriali e di rafforzare la loro cooperazione nei campi culturale, sociale ed economico, decise a sviluppare e rafforzare i reciproci rapporti mediante iniziative comuni volte a favorire la valorizzazione del sistema delle autonomie, nel rispetto quanto segue:

ART. 1

REGIONE PUGLIA
REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI HENAN
REPUBBLICA POPOLARE CINESE

ART. 2

INTESA DI COLLABORAZIONE TRA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

ED

IL VICE GOVERNATORE
DELLA PROVINCIA DI HENAN

ART. 4

La Regione Puglia, rappresentata dall'On. Raffaele Fitto, Presidente della Giunta Regionale e la Provincia di Henan della Repubblica Popolare Cinese, rappresentata dal Vice Governatore della Provincia, Mr. Jia Lianchao (d'ora innanzi chiamate "Parti");

- desiderose di sottolineare l'amicizia che unisce le due comunità territoriali e di rafforzare la loro cooperazione nei campi culturale, sociale ed economico;
- decise a sviluppare e rafforzare i reciproci rapporti mediante iniziative comuni rivolte a favorire la valorizzazione del sistema delle autonomie, convengono quanto segue:



1. [Handwritten signature and initials]

ART. 1

Le Parti svilupperanno i loro rapporti in ogni settore di reciproco interesse ed approfondiranno la loro collaborazione anche attraverso specifici accordi e/o convenzioni con realtà istituzionali operanti sul proprio territorio.

ART. 2

La collaborazione tra le Parti, concernerà in particolare:

- a) lo sviluppo dei rapporti tra le istituzioni operanti nel campo della cultura e della istruzione;
- b) lo scambio di esperienze per lo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche tramite la promozione delle informazioni;
- c) lo scambio delle esperienze relative alle attività produttive nel campo agro-alimentare;
- d) lo scambio di esperienze nel campo della formazione professionale, con particolare riferimento a quello d'eccellenza.

ART. 3

Le Parti designeranno una o più persone responsabili della applicazione della presente Intesa e potranno indicare uno o più organismi per gli aspetti operativi, connessi alla presente Intesa di collaborazione.

ART. 4

Le Parti concorderanno ogni anno, uno specifico protocollo per definire in dettaglio il programma operativo.

Le Parti organizzeranno a turno, una volta all'anno, incontri per verificare i risultati della collaborazione, concordando la composizione delle delegazioni, sulla base della pariteticità.

Le spese connesse al soggiorno ed all'alloggio saranno a carico della parte invitante.

Le spese di viaggio saranno a carico di ciascuna delle Parti.



[Handwritten signatures and initials]

La presente Intesa è stata redatta a Bari il 14 ottobre 2004 in due esemplari identici, uno in lingua italiana ed uno in lingua cinese e possiedono la stessa validità.

ART. 5

Allo scopo di agevolare lo sviluppo della collaborazione economica, le Parti creeranno le condizioni per rendere possibili sul proprio territorio, d'accordo con le rispettive Autorità statali, la partecipazione delle imprese alle manifestazioni, commerciali e fieristiche, promuoventi e pubblicizzanti le merci ed i servizi.

IL PRESIDENTE DELLA
DELLA REGIONE PUGLIA

ART. 6

IL VICE GOVERNATORE
DELLA PROVINCIA DI RENAN

Le Parti favoriranno tutte le iniziative miranti ad allacciare i contatti più stretti tra i rispettivi riferimenti del mondo economico, anche attraverso lo scambio di pubblicazioni e di specifiche informazioni indispensabili per il miglior sviluppo delle relazioni.

ART. 7

L'Intesa di collaborazione sarà attuata in base alla normativa di riferimento dei rispettivi Paesi, in conformità alle proprie competenze ed in stretto raccordo con le rispettive Autorità statali.

Le intese concluse, ai sensi della presente Intesa possono impegnare esclusivamente le responsabilità delle Parti e non possono far sorgere oneri aggiuntivi a carico dei rispettivi bilanci statali.

ART. 8

Le questioni controverse connesse all'interpretazione del presente Accordo, verranno risolte attraverso specifiche consultazioni e colloqui tra le Parti.

ART. 9

La presente Intesa entra in vigore il giorno in cui è sottoscritta.

La presente Intesa ha la validità di 4 (quattro) anni. Essa si intenderà tacitamente rinnovata per altri quattro anni, qualora nessuna delle Parti dia una formale disdetta scritta almeno sei mesi prima della scadenza prevista.

La presente Intesa è stata redatta a Bari il 14 ottobre 2004 in due esemplari identici, uno in lingua italiana ed uno in lingua cinese e possiedono la stessa validità.

ART. 5

Allo scopo di agevolare lo sviluppo della collaborazione economica, le Parti creeranno le condizioni per rendere possibili sul proprio territorio, d'accordo con le rispettive Autorità statali, la partecipazione delle imprese alle manifestazioni, commerciali e fieristiche, promuoventi e pubblicizzanti le merci ed i servizi.

IL PRESIDENTE DELLA
DELLA REGIONE PUGLIA

ART. 6

IL VICE GOVERNATORE
DELLA PROVINCIA DI RENAN

Le Parti favoriranno tutte le iniziative miranti ad allacciare i contatti più stretti tra i rispettivi riferimenti del mondo economico, anche attraverso lo scambio di pubblicazioni e di specifiche informazioni indispensabili per il miglior sviluppo delle relazioni.

ART. 7

L'Intesa di collaborazione sarà attuata in base alla normativa di riferimento dei rispettivi Paesi, in conformità alle proprie competenze ed in stretto raccordo con le rispettive Autorità statali.

Le intese concluse, ai sensi della presente Intesa possono impegnare esclusivamente le responsabilità delle Parti e non possono far sorgere oneri aggiuntivi a carico dei rispettivi bilanci statali.

ART. 8

Le questioni controverse connesse all'interpretazione del presente Accordo, verranno risolte attraverso specifiche consultazioni e colloqui tra le Parti.

ART. 9

La presente Intesa entra in vigore il giorno in cui è sottoscritta.

La presente Intesa ha la validità di 4 (quattro) anni. Essa si intenderà tacitamente rinnovata per altri quattro anni, qualora nessuna delle Parti dia una formale disdetta scritta almeno sei mesi prima della scadenza prevista.

La presente Intesa è stata redatta a Bari il 14 ottobre 2004 in due esemplari identici, uno in lingua italiana ed uno in lingua cinese e possiedono la stessa validità.

L'Intesa viene siglata e sottoscritta dalle Parti dopo l'avvenuta acquisizione della preventiva autorizzazione dei rispettivi Governi centrali.

IL PRESIDENTE DELLA
DELLA REGIONE PUGLIA

IL VICE GOVERNATORE
DELLA PROVINCIA DI HENAN

Raffaele FITTO

Jia LIANCHAO



中华人民共和国

河南省

意大利共和国

普利亚大区

河南省副省长与普利亚政府主席合作意向书

中华人民共和国河南省（代表为贾连朝副省长）和意大利普利亚大区（代表为奥·拉发艾勒·费托主席）[以下简称双方]，为增进两省区间间的友谊，扩大双方在文化、社会、经济领域的合作，决定采取共同行动发展和加强相互关系，以促进各自体系的发展与进步，特达成以下意向：

第一条 双方将进一步发展两省区间共同关心的各个领域里的关系，并通过双方官方机构签署的具体协议和/或协定，进一步深化彼此间的合作。

第二条 双方合作领域主要包括：

- 1、发展文化、教育、科技、旅游机构之间的关系。
- 2、通过信息传播和经验交流，发展经贸关系。
- 3、进行农副产品领域内的产业活动经验交流。
- 4、进行职业培训、特别是彼此强势领域职业培训的经验交流。

第三条 双方将指定一个或多个人负责执行本意向，他们可指定一个或几个部门具体负责与本合作意向有关的合作项目的落实。

（此处有模糊的红色印章或文字）

26

第四条 双方每年专门签署一个协定书，以确定具体合作计划。

双方轮流组织每年一次的会晤，以评估合作成果。

与会代表团人员的组成由双方根据对等原则商定。

代表团的食宿费用由邀请方承担。

代表团旅费自行解决。

第五条 为推动经济合作的发展，双方应在征得本国主管部门同意后，在各自境内提供各种条件，以方便相关企业参加各种商品交易会、博览会、产品及服务促销与推介会。

第六条 双方支持一切旨在推动两省区经济界建立更紧密联系的行动，包括通过交换对促进相互关系进一步发展不可或缺的出版物和专业信息。

第七条 执行本合作意向时，双方应在各自的职权范围内，遵守两国的法律法规，并同两国主管部门密切配合。

根据本合作意向，因达成协议而产生的责任只能由双方分别承担，不得给各自国家财政带来额外负担。

八、因对本意向书的理解不同而产生的争议，双方应通过具体磋商和会谈予以解决。

九、本意向书自签署之日起生效。

本意向书有效期四年，如任何一方在本意向书期满 6 个月前不以书面形式正式提出解除合作意向，本意向书则自动再生效四年。

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI HENAN

本意向书于 2004 年 10 月 14 日在意大利巴里签署，一式两份，
分别以中文、意大利文写成，两种文本具有同等效力。本意向书在事
先获得各自中央政府同意后签署。

河南省人民政府副省长

普利亚大区政府主席

贾连朝

奥·拉发艾勒·费托



INTER-COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE